



Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)

**Scuola Secondaria di 1° grado
“FRESA - PASCOLI”**

Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)

☎ 081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N

samm28800n@istruzione.it www.fresapascoli.gov.it



Prot.

Nocera Superiore

**A tutti gli operatori scolastici
Atti**

Oggetto: Indicazioni operative sull'uso di FB e WATHSUP ed implicazioni penali e Civili.

Nel raccomandare tutti i lavoratori a tenere comportamenti comunicativi adeguati al ruolo che si rappresenta, ad onorare e proteggere comunicativamente il luogo dove si lavora, nel rispetto del Dlg sulla Privacy 2003, nel considerare FB uno strumento funzionale ma delicato e deviante dal punto di vista formativo per gli alunni si trasmettono ai fini conoscitivi

alcune indicazioni e linee guida sui pericoli della pubblicazione alterata e non attenta alla legge su FB.

Quali sono gli illeciti (civili e penali) in cui è possibile incorrere su FB e WATHSUP



Il merito di Facebook è essenzialmente quello della facilità di utilizzo. Chiunque, anche se digiuno di qualsiasi conoscenza relativa alla programmazione di un sito, è in grado di pubblicare qualcosa di proprio.

Purtroppo sia per superficialità, sia per scarsa dimestichezza con il mezzo virtuale, si è indotti a pensare che il nostro mondo rimanga appannaggio di una schiera di pochi eletti (amici), ignorando che attraverso Facebook (e qualunque altro social network) rischiamo di mettere letteralmente "in piazza" la parte più intima di noi.

Proprio per questo, se non si è a conoscenza delle normative che regolano queste attività, **sirischia seriamente (anche solo per ignoranza) di incorrere in reati civili e penali.**

In questa nota (che non vuole essere esaustiva dell'argomento) ci proponiamo di elencare, in forma sintetica, quanto previsto dalla Legge Italiana, dando la possibilità ai nostri fan di approfondire gli argomenti tramite la consultazione dei link indicati in fondo al nostro testo.

Premessa

Qualunque attività effettuata su Internet (e di conseguenza anche su Facebook) è registrata sui siti in cui viene eseguita (da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni, in funzione della legislazione dello Stato di origine del gestore), e l'autore è, generalmente, SEMPRE rintracciabile da parte degli organi di controllo preposti (Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza) e a seguito di un ordine di procedura da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Sinteticamente (e per semplificare) vi sono due tipologie di reati consumabili:

1 - Utilizzo di Facebook per intenti illeciti

In questo caso, il social network è un semplice mezzo da utilizzare per ottenere qualcosa.

Sono considerati reati e punibili le seguenti azioni:

- invio di materiale pubblicitario non autorizzato (spamming)
- raccolta e l'utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal T.U. sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003)
- utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (art. 615-quinquies)
- utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (art. 615-quater)
- scambio di immagini pedopornografiche che integra gli estremi del reato ad es. di cessione di materiale pedopornografico (art. 600-ter)
- inviare messaggi di propaganda politica, di incitamento all'odio e alla discriminazione razziale

2 - Utilizzo di Facebook per comunicare con altri utenti (in modo "sbagliato")

Alcuni reati più comuni, che se perpetrati a voce possono passare quasi inosservati, su Facebook assumono delle caratteristiche che risultano sanzionabili d'ufficio, anche in assenza di una denuncia da parte dell'interessato.

Diffamazione

Il reato, punito dall'art. 595 c.p. con pene, nella forma aggravata, fino a 3 anni di reclusione (con annesso diritto al risarcimento nei confronti della parte lesa), prevede l'inserimento di frasi offensive (battute "pesanti"), notizie riservate la cui divulgazione provoca pregiudizi, foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta.

Sostituzione di persona e usurpazione di titoli e onori

La Cassazione, nel 2007, ha ritenuto che rientri in tale reato il comportamento di chi crea un falso account di posta elettronica, intrattenendo corrispondenze informatiche con altre persone e spacciandosi per persona diversa (quindi come su FB). Anche se per integrare il reato di cui all'art. 494 c.p. è necessario il fine di conseguire un vantaggio

o recare un danno, tali requisiti sono intesi in modo molto ampio, come non comprensivi solamente di vantaggi e/o danni di tipo economico ed è molto facile ravvisarli nei casi concreti.

E' reato quindi (anche su Facebook) spacciarsi per persona diversa, o utilizzare marchi, simboli o loghi per rappresentare ciò che non si è, o trarre comunque in inganno altri utenti sulla propria professione.

Si potrebbe configurare (?) anche il caso previsto dall'**art 613** (Stato di incapacità procurato mediante violenza), in fase di integrazione (bis-ter) dove si sta discutendo in questi termini: "La fattispecie è descritta come il comportamento di colui che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione, utilizzando tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione, che possono far uso unicamente sia di mezzi di carattere esclusivamente psicologico sia di mezzi materiali." (Disegno di Legge - Resoconto sommario n. 171 del 08/06/2010).

Art. 494 Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Offese a una confessione religiosa

Il reato di Vilipendio della religione dello Stato è **stato modificato** (2000).

Ecco gli articoli del Codice di Procedura Penale che trattano l'argomento:

Art. 402 Vilipendio della religione dello Stato [Il 13 Novembre 2000 La corte costituzionale nella **sentenza numero 508 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale** (Vilipendio della religione dello Stato). Il Testo riportava: "Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno"].

Art. 403 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.

Art. 404 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose

Chiunque, in luogo destinato al culto, **o in luogo pubblico o aperto al pubblico**, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. (...)"

Peculato (dipendenti pubblici)

Recentemente (2007) è fatto espresso divieto ai dipendenti pubblici di utilizzare Internet (e quindi anche Facebook) nel luogo di lavoro. E' stato messo in evidenza da una sentenza della Cassazione che risponde di peculato il dipendente pubblico che accede indebitamente a internet (non dunque per attività autorizzate che a lui competono per il lavoro che svolge), anche quando il contratto di erogazione del servizio stipulato dalla Pubblica amministrazione è un contratto a forfait (che prevede cioè un pagamento di una tariffa fissa indipendentemente dalla durata della navigazione). Anche se tale comportamento non provoca alcuna lesione al patrimonio della Pubblica Amministrazione è comunque tale da ledere l'altro bene giuridico tutelato dalla norma che punisce il peculato, cioè il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Fonti utilizzate e consultabili:

[Lotta allo spam, i rimedi possibili \(IlSole24ore.com\)](#)

[Il Codice in materia di protezione dei dati personali](#)

[Modificazioni ed integrazioni delle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica \(LEGGE 23 dicembre 1993 n. 547\)](#)

[Wikisource.org - Codice Penale - Libro II - Titolo IV](#)

Come detto nella premessa, questa nota non intende esaurire l'argomento ma semplicemente indicare i possibili rischi che si corrono con una condotta superficiale. Speriamo possa essere utile a qualcuno, soprattutto a quelli che intendono la loro frequentazione su Facebook semplicemente come un "gioco".

PRIVACY: Come sono regolamentate le pubblicazioni delle foto in Italia

23 marzo 2010 alle ore 15.10



Con l'avvento di Facebook, e la sua facilità di pubblicare e condividere immagini e filmati, si è in parte dimenticata la legislazione che regola la pubblicazione di immagini altrui (**Legge del 22 aprile 1941 n. 633 Articolo 96**) e la tutela della **Privacy** (legge 196 del 2003, in sostituzione della 675/96).

La stessa amministrazione di Facebook chiede espressamente che le foto inserite nei profili siano in legale possesso di chi le pubblica, e che ritraggano essenzialmente chi le utilizza.

Partiamo dal presupposto che la pubblicazione su Facebook equivalga alla pubblicazione su web, tenendo conto anche che le difficoltà di una corretta impostazione della propria privacy (e cmq la dimostrata aggirabilità di tale ostacolo) possano di fatto rendere visibili A TUTTI i contenuti pubblicati sui singoli profili.

N.B. PARLIAMO DI FOTO (NOSTRE) CHE RITRAGGONO (ANCHE) PERSONE ESTRANEE. E RICORDATE (SEMPRE) CHE LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA...

Cosa dice la Legge italiana

Importante: questa legge regola la pubblicazione e non l'acquisizione di immagini.

1. Per pubblicare l'immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).
2. Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l'uso è solo giornalistico, l'indicazione del punto 1) si può ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Non possono mai essere pubblicate immagini di minori.
3. Per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.
4. Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).
5. Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.
6. Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.
7. Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, non è proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini.

La legge, in poche parole, mira a porre delle regole - sotto il controllo da un Garante della Privacy - nella raccolta e diffusione di qualsiasi informazione sugli individui (e quindi anche le sue immagini private), permettendo a ciascuno un miglior controllo dei dati che lo riguardano.

In particolare, il trattamento di alcuni dati chiamati **sensibili** (come idee politiche, religiose, vita sessuale, salute, aspetti economici, etc) sono subordinati a un esplicito assenso da parte dell'interessato, e da controlli molto severi su coloro che raccolgono ed organizzano questi dati.

Questi ultimi, oltre a chiedere il permesso alle persone coinvolte, devono anche rendere conto delle modalità con cui questi dati vengono utilizzati, e dei sistemi di sicurezza con cui vengono gestiti i relativi schedari e i file su computer.

Esempi pratici

Esaminiamo il caso più frequente: il personaggio da pubblicare è un personaggio QUALSIASI (amici, persone ritratte per strada, clienti, etc).

La norma che interdice la pubblicazione è concepita per dare possibilità ad una persona di lasciare il suo volto sconosciuto, ne consegue che **occorre avere autorizzazione alla pubblicazione** in molti casi (semplifichiamo una tabella messa a disposizione dall'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti sul loro sito <http://www.fotografi.org/>)

Il D.S.
dott. Michele Cirino